

COMUNE DI
CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA

Via S. Boagno 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 13 del 7 aprile 2015

**Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.)
- Modifiche.**

L'anno duemilaquindici, addì sette del mese di aprile, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA**, ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	ZUNINO	RENATO	SI	
2	BARLO	STEFANO	SI	
3	MORDEGLIA	CATERINA	SI	
4	RUGGIERO	FRANCESCA	SI	
5	CHIERRONI	LUIGI	SI	
6	ABATE	JACOPO	SI	
7	AMENDUNI	MATTEO	SI	
8	DAMELE	ELISA	SI	
9	GUASTAVINO	PAOLO	SI	
10	CAPPA	PAOLO	SI	
11	GINELLI	NATALIA	SI	
12	BELTRAME	MARCO	SI	
13	CORSO	ANNA	SI	
TOTALE			13	00

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi, la quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

Il Sig. Renato Zunino, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) - Modifica

Il Sindaco, sig. Renato Zunino, cede la parola all'Assessore Stefano Barlo il quale svolge la seguente relazione: "Esattamente un anno fa con delibera n. 6 del 4 aprile 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento relativo all'applicazione dell'Imup. Nel frattempo, a livello legislativo, sono state emanate norme modificative dell'impianto originale del tributo che hanno reso necessario apportare alcuni aggiornamenti al testo anche al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi. Nel merito la precedente normativa, prevedeva la facoltà da parte dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero. Pertanto il Comune di Celle Ligure aveva ritenuto opportuno applicare tale esenzione inserendola nel testo del Regolamento.

Successivamente il D.L. n. 47/2014 abrogava tale disposizione agevolativa ed al contempo la sostituiva con l'assimilazione per legge, limitandola però ad una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato iscritti all'A.I.R.E. soltanto se pensionati nei rispettivi paesi di residenza; quindi praticamente da quest'anno per non pagare bisogna che ricevano una pensione da uno stato estero.

Pertanto si propone il nuovo testo con l'abrogazione della lettera b) del comma 8 dell'articolo 3 del Regolamento, in quanto non più applicabile, e l'introduzione del comma 8-bis allo stesso articolo 3, riportando nel testo la nuova disposizione di legge.

L'art.1 del D.L. n. 4/2015 ha inoltre disposto che "a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMUP) prevista dalla normativa si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT".

Nei Comuni di Celle Ligure, che risulta "parzialmente montano", i possessori di terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono soggetti passivi di Imup, quindi anche in questo caso, per non ingenerare confusione nel contribuente, si ritiene necessario aggiornare il testo del Regolamento, abrogando la precedente normativa di esenzione totale, introducendo invece l'esenzione limitata alle fattispecie di legge.

Lo Stato ha quantificato il maggior gettito derivante in circa 29.000,00 Euro ma, dalle stime degli uffici comunali, tale cifra risulta sovrastimata in quanto non tiene conto dei casi in cui il contribuente sarà esonerato dal versare il tributo risultando lo stesso inferiore alla franchigia esente, pari attualmente a 12,00 Euro.

Il Comune di Celle ha comunque aderito al ricorso promosso dall'Anci contro l'estensione dell'imposta ai terreni agricoli.

Inoltre al fine di rendere più chiara la disposizione di cui all'articolo 3 comma 8 che al momento prevede che "*Con la delibera di cui all'art 6 il Comune possa assimilare: a) l'unità immobiliare posseduta...*", si è ritenuto opportuno precisare che le tipologie elencate possono essere assimilate ad **abitazione principale**;

Il testo del regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione intersettoriale, nella riunione del 24 marzo 2015, come risulta dal relativo verbale ed è stato senza dubbio attentamente esaminato dai consiglieri comunali, pertanto se ne propone l'approvazione."

Sindaco: Ci sono degli interventi in merito? Nessuno? Posso andare in votazione? Chi approva alzi la mano; chi si astiene? Chi vota contro? L'immediata esecutività: Chi approva alzi la mano; chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. del 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATO il Decreto Ministero Interno del 16/03/2015 che ha prorogato al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendò, in particolare: l'esenzione (art. 1 comma 707 lettere a e b) per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la

detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201) e per le fattispecie di cui all'art. 1 comma 707 lettera b); la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d); l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708);

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell'art. 1 comma 703 L. 147 del 27 dicembre 2013;

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (IUC) o l'imposta municipale propria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell'art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013;

VISTO il precedente regolamento relativo all'applicazione dell'Imup approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 4 aprile 2014 e ritenuto opportuno apportare allo stesso le modifiche resesi necessarie al fine di adeguarne il testo alla normativa entrata in vigore a seguito della sua approvazione, in ossequio alla trasparenza amministrativa , anche al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RITENUTO di rendere più chiara la disposizione di cui all'articolo 3 comma 8 che al momento dispone "*Con la delibera di cui all'art 6 il Comune può assimilare: a) l'unità immobiliare posseduta...*", integrando la stessa con l'aggiunta dell'oggetto relativo all'assimilazione, che al momento risulta solamente sottinteso, come di seguito: "*Con la delibera di cui all'art 6 il Comune può assimilare ad abitazione principale: a) l'unità immobiliare posseduta...*";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9-bis comma 1 D.L. n. 47/2014, la facoltà da parte dei Comuni di assimilare l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia è stata abrogata ed al contempo sostituita con l'assimilazione *ope legis* relativa ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato iscritti all'A.I.R.E. già pensionati nel rispettivo paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato uso;

RITENUTO per la motivazione di cui al punto precedente di abrogare la lettera b) del comma 8 dell'articolo 3 del Regolamento in oggetto, in quanto non più applicabile, e di introdurre il comma 8-bis allo stesso articolo 3, come di seguito *"E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato iscritti all'A.I.R.E. già pensionati nei rispettivi paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato uso"*;

VISTO l'articolo 1 del D.L. n. 4/2015 che dispone *"A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:*

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT";

VISTA in merito la Circolare Ministero dell'Economia e Finanze n. 2/DF/2015, che ha fornito chiarimenti in materia di applicazione del D.L. n. 4/2015;

DATO ATTO che il Comune di Celle Ligure ai fini di cui al citato Decreto Legge n. 4/2015 in base all'elenco ISTAT risulta "parzialmente montano";

RITENUTO in base a quanto richiamato ai punti precedenti, anche ai fini di non ingenerare confusione nel contribuente, di abrogare il comma 2 dell'articolo 5-bis del Regolamento in oggetto, in quanto le riduzioni ivi indicate non risultano applicabili nel Comune di Celle Ligure a decorrere dal 1° gennaio 2015;

VISTO il testo attuale dell'articolo 7 comma 2 che in merito all'esenzione sopra citata dispone: *"Sono, altresì, esenti: [...] VI. i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984"*;

RITENUTO, sempre in base a quanto disposto dal D.L. n. 4/2015 citato, di introdurre il richiamo alla limitazione dell'esenzione alle sole fattispecie di terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali a differenza di quanto avveniva sino al 2014, mediante l'inserimento all'articolo 7 del comma 4 che recita *"Ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 4/2015, a decorrere dall'anno di imposta 2015, l'esenzione di cui al precedente comma 2 punto VI nel Comune di Celle Ligure si applica soltanto ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola"*;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento in oggetto si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta in argomento è stata esaminata dalla Commissione Intersettoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, nella propria sessione del 24/03/2015, come risulta dall'allegato verbale;

A seguito votazione, espressa per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti	n. 13
Voti favorevoli	n. 09
Contrari	n. 02 (Consiglieri Beltrame e Corso)
Astenuti	n. 02 (Consiglieri Cappa e Ginelli)

DELIBERA

1. di approvare per le ragioni espresse in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione le seguenti modifiche al "Regolamento per la gestione dell'imposta Municipale Propria (I.MU.P.)":

a) all'articolo 3 il comma 8 attuale:

8. Con la delibera di cui all'art 6 il Comune può assimilare:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

viene sostituito dal seguente:

8. Con la delibera di cui all'art 6 il Comune può assimilare all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

~~b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata~~

c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

b) all'articolo 3 è aggiunto il comma 8-bis come segue:

8 bis. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato iscritti all'A.I.R.E. già pensionati nel rispettivo paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato uso.

c) all'articolo 5-bis viene abrogato il comma 2:

(2. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000).

d) all'articolo 7 viene aggiunto il comma 4:

4. Ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 4/2015, a decorrere dall'anno di imposta 2015, l'esenzione di cui al precedente comma 2 punto VI nel Comune di Celle Ligure si applica soltanto ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

2. di dare atto che le suddette modifiche apportate al Regolamento in parola con il presente atto deliberativo esplicano i loro effetti a far data dal 1° gennaio 2015;

3. di inviare la presente deliberazione ai sensi dell'art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art 52, comma 2° terzo periodo del D. Lgs 446/1997;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione che ha dato n. 09 voti favorevoli, n. 02 contrari (Consiglieri Beltrame e Corso) e n. 02 astenuti (Consiglieri Cappa e Ginelli), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA


Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure 25-03-2015

Il Responsabile Servizio

Tributi - Attività Prod.-Personale

Eugenio Alipede





**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

DI SAVONA

**VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE
LIGURE**

Tel. 019/99801

Fax 019/993599

info@comune.celle.sv.it

www.comune.celle.sv.it

C.F. 00222000093

P.I. 00333440097



L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro, del mese di marzo, alle ore 15 presso la Sala Assessori, si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione Intersettoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, così come nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/06/2014.

*Sono presenti i Consiglieri **Beltrame Marco** - Presidente, **Cappa Paolo**, **Guastavino Paolo** e **Abate Jacopo**. Partecipano alla seduta il Sindaco, Sig.- **Renato Zunino**, l'Assessore **Barlo Stefano** il Responsabile del Servizio Tributi – Attività Produttive e Personale, **Eugenio Alipede**.*

*Svolge le funzioni di segretario verbalizzante **Eugenio Alipede**.*

La Commissione risulta regolarmente costituita ai sensi del comma 5 dell'art. 29 dello Statuto Comunale.

Il Responsabile del Servizio e successivamente il Sindaco relazionano illustrando prima la normativa che ha determinato la necessità di adottare i regolamenti in discussione e successivamente le singole bozze nell'ordine stabilito all'ordine del giorno:

1. Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMUP) - Modifiche

*Il Consigliere **Cappa** evidenzia un errore di battitura ripetuto due volte nel testo. Entrando inoltre nel merito delle modifiche apportate, chiede informazioni sui limiti imposti ai cittadini iscritti all'Aire per l'assimilazione all'abitazione principale, ai casi di soggetti già pensionati. Risponde il Responsabile del servizio informando che in merito è stata recepita la norma di legge. Chiede inoltre se l'Ente ha potuto quantificare il maggior gettito che scaturirà dalla modifica di legge che ha previsto sul nostro territorio l'obbligo di pagamento dell'Imup sui terreni agricoli. Risponde il Responsabile del Servizio informando che lo Stato, al fine di quantificare la quota statale da compensare al Comune, ha quantificato il maggior gettito derivante, in circa € 29.000,00. Informa inoltre che da stime dell'Ufficio comunale risulta tale cifra sovrastimata in quanto non tiene conto dei casi in cui il contribuente sarà esentato dal versare il tributo risultando lo stesso inferiore alla franchigia esente pari attualmente ad € 12,00.*

Il Sindaco informa altresì che il Comune di Celle Ligure ha aderito al ricorso promosso da Anci contro l'estensione dell'Imup ai terreni agricoli.

2. Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)- Modifiche

*Il consigliere **Cappa** ritenendo l'estensione regolamentare dei due servizi a domanda indivisibile soggetti a copertura del tributo, propedeutico all'aumento della tariffa Ta.ri. si dichiara contrario a tale modifica e di conseguenza anticipa la sua contrarietà sui successivi aumenti tariffari.*

Risponde il Sindaco che l'aumento tariffario che ne conseguirà è dovuto alla necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, per coprire i tagli previsti dal Fondo di solidarietà.

*Il consigliere **Beltrame**, condividendo la dichiarazione del consigliere **Cappa**, denuncia la scelta governativa di effettuare i tagli di che trattasi.*

*Il consigliere **Guastavino** afferma che purtroppo non si può far altro che prendere atto delle scelte effettuate a livello legislativo.*

Non essendovi altro da discutere la Commissione conclude i lavori alle ore 16, demandando la discussione definitiva al Consiglio comunale.

Il Segretario verbalizzante
Eugenio Alipede

Il Presidente
Marco Beltrame

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Renato Zunino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti dell'art. 32 comma 1 L.69/2009 e s.m.i. e norme collegate
- è stata comunicata in data odierna - Prot. n. _____ alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. n. 267/2000

**F.to Il Responsabile del
Servizio Segreteria**

Celle Ligure, li 25 APR 2015

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

**F.to Il Responsabile del
Servizio Segreteria**

Celle Ligure, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal _____ a tutto il _____

F.to Il Messo Comunale

Celle Ligure, li _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Celle Ligure, 25 APR 2015



**Il Responsabile del
Servizio Segreteria**
